



*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

di concerto con

*il Ministro dell'Interno*

Visto l'articolo 1, comma 578 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma 578, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994;

Visto l'articolo 1, comma 579 della legge n. 205 del 2017 in base al quale gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578. Per gli atti di aggiornamento di cui al comma 579, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020;



Visto il comma 580 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 il quale dispone che per le dichiarazioni di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Alla revisione del classamento degli immobili dichiarati secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

Visto il comma 581 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per effetto del quale gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578;

Visti l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che disciplinava l'imposta municipale propria (IMU) e l'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 per effetto del quale all'IMU erano esenti dall'IMU i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

Visti il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si componeva, tra l'altro, anche del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e il successivo comma 675 in virtù del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, nonché l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, a norma del quale alla TASI si applicava, tra le altre, l'esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, prevista per l'IMU;

Visto il comma 738 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito la IUC di cui al citato articolo 1, comma 639 della legge n. 147 del 2013 e ha ridisciplinato l'IMU ai commi da 739 fino a 783;

Visto l'articolo 1, comma 582 della legge n. 205 del 2017 secondo il quale a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto



con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019;

Considerato che le rendite rideterminate ai sensi dei commi 579 e 580 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che il contributo di cui al successivo comma 582 deve essere distribuito sulla base del mancato gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 2019;

Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU di cui al comma 738 e seguenti dell'articolo 1 dalla legge n. 160 del 2019 è stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;

Considerato che nel 2020, per effetto delle disposizioni recate dal comma da 578 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, si verifica una perdita di gettito da compensare con il contributo di cui al citato comma 582 del medesimo articolo 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali che, nella seduta del 6 agosto 2020, ha espresso parere favorevole.

DECRETA:

ARTICOLO 1

*Comuni cui spetta il contributo*

1. Con il presente decreto, in attuazione del comma 582 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor



gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito secondo gli importi indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto in cui è altresì contenuta la metodologia adottata sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali nella seduta del 6 agosto 2020.

2. La rettifica in aumento o in diminuzione del contributo erogato ai sensi del comma precedente, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ovvero d'ufficio ai sensi del successivo comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, è effettuata entro il 30 aprile 2021 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 22 DIC. 2020

Il Ministro dell'economia e delle finanze



Il Ministro dell'interno





Roma, 29 luglio 2020

## ALLEGATO A

### **Schema di riparto e nota metodologica concernenti il contributo compensativo del minor gettito IMU a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali**

#### **Premessa.**

L'art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità' di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono **immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1** (*Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei*), anche se affidati in concessione a privati.

Sono censite nella categoria E/1 anche le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi.

Il successivo comma 579 ha previsto la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per gli intestatari degli immobili sopra indicati, ovvero per i loro concessionari, di presentare atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili in esame, censiti in categorie catastali diverse dalla E/1.

Viene altresì precisato (comma 581) che tra le unità immobiliari censite nella categoria catastale E/1 **non possono essere compresi** immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

Il comma 580 della medesima Legge di Bilancio stabilisce invece i criteri e le modalità di accertamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 28 del R.D.L. n. 652/1939 (cosiddette nuove costruzioni), presentate in catasto nel corso del 2019 e relative agli immobili indicati dal comma 578. Per tali dichiarazioni la successiva revisione del classamento degli



immobili dichiarati, con attribuzione agli stessi della categoria catastale E/1, è effettuata d'ufficio - entro il 31 marzo 2020 - dai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Considerato che il classamento nella categoria catastale E1 degli immobili sopra indicati comporta effetti negativi di gettito ai fini delle imposte immobiliari locali, il comma 582 della legge di Bilancio 2018 stabilisce un contributo annuo di 9,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartirsi tra i comuni interessati secondo la seguente procedura:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019;
- con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2021, si procede alla rettifica in aumento o in diminuzione del contributo erogato, fermo restando il limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro. Tale rettifica viene effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.

### **Determinazione del contributo.**

Con nota n. 147426 del 30 marzo 2020, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 582 della legge n. 205/2017, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, ha trasmesso un file *excel* con i dati relativi alle rendite proposte nel corso del 2019, ovvero attribuite d'ufficio, di ciascuna unità immobiliare oggetto di variazione finalizzata alla revisione del classamento in categoria E/1- Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha inviato una lista di 63 record di richieste di rettifica riferiti a 62 immobili, ubicati in 11 comuni. Nel file sono indicati per ciascuna richiesta:

- la norma di riferimento per cui è stata chiesta la rettifica;
- i dati catastali dell'immobile (comune e mappa);
- i dati catastali di rendita e categoria catastale al 1 gennaio 2019;



- i dati catastali di rendita e categoria catastale prima della proposta di rettifica;
- i dati catastali di rendita e categoria proposti dal contribuente;
- i dati catastali di rendita e categoria catastale eventualmente accertati dall'Agenzia delle Entrate.
- eventuale variazione della unità immobiliare (UIU).

Tutte le rettifiche hanno come categoria proposta o accertata la categoria catastale E/1, con conseguente esenzione dell'immobile dall'IMU.

Ai fini della determinazione della perdita di gettito, per ciascun immobile sono stati considerati come dati catastali di partenza quelli relativi ai valori in atti prima della richiesta. Alla base imponibile calcolata secondo le disposizioni vigenti in materia di IMU sono state poi applicate le ultime aliquote comunali deliberate per le categorie interessate ottenendo il relativo ammontare di imposta.

Sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle Entrate si rileva pertanto una perdita di gettito annua stimata in circa 1,5 milioni di euro per IMU quota Stato e 0,6 milioni di euro per IMU quota comune.

Di seguito la distribuzione territoriale della perdita di gettito (quota comune) da ristorare agli enti indicati:

Codice Comune	Denominazione	numero di immobili	IMU Comune da ristorare
A662	Bari	1	10.176,30
C351	Catania	1	12.325,75
C773	Civitavecchia	2	12.345,02
D969	Genova	5	74.827,27
E625	Livorno	1	24.830,65
F206	Milazzo	2	37.731,67
F839	Napoli	5	193.459,85
G141	Ortona	6	9.090,31
I480	Savona	6	39.419,76
L424	Trieste	27	126.738,67
L736	Venezia	6	73.793,54
<b>TOTALE</b>		<b>62</b>	<b>614.738,79</b>

*Importi in euro*

